

NEWSLETTER N° 2/20**Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19**

Milano, 18 marzo 2020

Oggetto: il “Decreto #CuraItalia”. Le nuove misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

PREMESSA

In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 18, cd. #CuraItalia, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e contenente le nuove misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia.

Il Decreto Cura-Italia segue i due DPCM pubblicati in data 8 e 11 marzo 2020 e recanti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che riconoscono l'intero territorio nazionale quale “zona rossa”, al fine di gestire e contenere la diffusione del virus Covid19 e di garantire il funzionamento del sistema sanitario nazionale messo a dura prova dall'emergenza. In considerazione della sospensione dell'attività commerciali e lavorative, salvo quelle ritenute necessarie, il Governo introduce alcune misure di sostegno agli operatori economici, anche in deroga ai vincoli comunitari.

Con il presente numero della Newsletter, il nostro Support Team vuole offrire un breve commento sulle disposizioni principali del Decreto Cura-Italia, relativamente alle misure di sostegno economico; inoltre nel campo della proprietà intellettuale, vuole dare contezza delle recenti disposizioni prese da autorità italiane, europee ed extraeuropee in seguito alla diffusione dell'epidemia.

Il Decreto prevede numerose misure in materia di lavoro e ammortizzatori sociali; di queste e del Protocollo condiviso firmato tra Governo e parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si fornirà specifico commento in una newsletter successiva.

Si fa notare che il Decreto prevede l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi annunciati (Art. 126 d.l n. 18/2020).

Infine, il Decreto #CuraItalia dispone anche la costituzione di un fondo specifico a tutela dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, di cui vi informeremo non appena sarà emesso il decreto attuativo.

INDICE

[Parte I: Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario](#)

[Parte II: Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese](#)

[Parte III: Ulteriori disposizioni rilevanti in materia di:](#)

- [Internazionalizzazione d'impresa](#)
- [Settore giudiziario](#)
- [Ritardi o inadempimenti contrattuali e contratti pubblici](#)
- [Svolgimento delle assemblee di società](#)
- [Rinvio scadenze comunicazioni sui rifiuti](#)

[Parte IV: Proprietà intellettuale](#)

Per specifiche richieste, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com

Buona lettura!

..*.*.*

PARTE I

LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

1. Fondo centrale di garanzia per le PMI (Art. 49)

Viene stabilito un regime temporaneo di 9 mesi di deroga alla disciplina del fondo centrale di garanzia per le PMI istituito dall'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finanziato per il 2020 con una dotazione di 1,5 miliardi di euro.

In particolare:

- la garanzia è concessa a **titolo gratuito**;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a **5 milioni di euro**;
- la percentuale di copertura è pari all'**80 % dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento** per gli interventi di **garanzia diretta**, per un importo massimo garantito per singola impresa di euro 1.500.000 e, per gli interventi di **riassicurazione**, pari al **90 % dell'importo garantito dal Confidi** o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 % e per un importo massimo garantito per singola impresa di euro 1.500.000;
- vengono ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoziazione del debito**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 % dell'importo del debito residuo**;
- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono **assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione**;
- la **durata della garanzia del Fondo è estesa** in conseguenza della sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo;
- **ai fini dell'accesso alla garanzia** del Fondo, si rimanda alla determinazione della probabilità di inadempimento delle imprese esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso **escluse** le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- **esenzione dalla commissione** per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
- **possibilità di cumolo** della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000;
- **possibilità di elevazione del 50%**, ulteriormente **incrementabile del 20%** in caso di intervento

di ulteriori garanti, della quota della tranche junior coperta dal Fondo per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia (che verranno determinate da un successivo decreto);

- sono **ammissibili alla garanzia del fondo**, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, **nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro** erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di **persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** la cui attività d'impresa è stata **danneggiata dall'emergenza COVID-19** come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso **gratuitamente e senza valutazione**;
- le **Amministrazioni di settore**, anche unitamente alle **associazioni e gli enti di riferimento**, possono **conferire risorse al Fondo** ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- la **proroga per tre mesi** di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- la previsione che la dotazione del Fondo di garanzia potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte non solo degli organismi pubblici anche di quelli privati;
- la previsione che **le garanzie dirette e le controgaranzie** a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 39, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché **le garanzie su portafogli di minibond**, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo;
- l'ammissione alla garanzia del Fondo, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 % dell'ammontare del finanziamento per le **micro piccole medie imprese di microcredito** e, relativamente alle **nuove imprese costituite** o che hanno **iniziato la propria attività non oltre tre anni prima** della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, **senza valutazione del merito** di credito, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari;
- l'**incremento** da euro 25.000 ad euro 40.000 del **limite delle operazioni di microcredito** per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
- la previsione della **possibilità** che la **percentuale massima della garanzia del Fondo sia elevata** fino al maggior limite che venisse consentito dalla UE per effetto di modifiche successive all'entrata in vigore del Decreto Cura-Italia e di **individuazione, con decreto del MEF, di ulteriori tipologie di operazioni** per le quali le percentuali di copertura possono essere elevate fino al massimo consentito dall'UE, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia;
- l'**estensione** dell'applicazione delle misure in esame, in quanto compatibili, alle **garanzie concesse dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)** alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102, con stanziamento di euro 80 milioni per il 2020;
- la possibilità di **ulteriori misure di sostegno finanziario**, anche attraverso il rilascio di

finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 %, a favore delle **imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogino nuovi finanziamenti alle imprese**, da adottarsi con decreto del MEF di concerto con il MISE, che dovrà disciplinare anche le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato.

2. Modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) (Art. 50)

L'art. 50 del Decreto Cura Italia ha apportato modifiche anche alla disciplina del FIR inserendo all'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la possibilità sia per gli azionisti che per gli obbligazionisti di ottenere la **corresponsione di un anticipo** nel limite massimo del **40% dell'importo dell'indennizzo deliberato** dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, in attesa della predisposizione del piano di riparto.

Si rammenta che i **soggetti aventi accesso alle prestazioni del FIR**, ai sensi del comma 494 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono: i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB (Art. 51)

L'art. 51 del Decreto Cura-Italia ha introdotto misure di contenimento dei costi per le PMI, prevedendo che **i contributi annui e le altre somme corrisposte**, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, **dai confidi** all'Organismo istituito con l'art. 112-bis del TUB per la gestione dell'elenco dei confidi previsto dall'art. 112 del TUB **sono deducibili dai contributi versati al fondo di garanzie interconsortile** ai sensi del comma 22 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326.

Si rammenta che a norma della norma da ultimo citata i confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

4. Misure per il credito all'esportazione (Art. 53)

Al fine di sostenere, per l'anno 2020, il credito all'esportazione nei settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.a. per operazioni non di mercato può essere rilasciata, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro, per operazioni nel settore crocieristico deliberate da SACE S.p.a. entro la data di entrata in vigore del decreto in esame.

5. Estensione alle Partite IVA del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (Art. 54)

Viene stabilito un **regime temporaneo di 9 mesi di deroga** alla disciplina del fondo istituito per finanziare la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale alle famiglie in difficoltà a causa della perdita del lavoro o dell'insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare (cd. "Fondo Gasparrini").

In particolare:

- i benefici del Fondo sono **estesi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus;
- per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Inoltre, nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo Gasparrini provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

È prevista la mera possibilità (non necessità) di emanazione di un decreto attuativo del MISE. Per l'attuazione delle misure in esame al Fondo Gasparrini sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020.

6. Misure di sostegno finanziario alle imprese (Art. 55)

L'articolo 55 mira ad **incentivare la cessione di crediti deteriorati** che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni al fine di sostenerle sotto il profilo della liquidità.

Per le società che effettuano **entro il 31 dicembre 2020** cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti (considerati tali se il pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto), viene introdotta la possibilità di **trasformare in credito d'imposta una quota di "Crediti per imposte anticipate"** riferite a:

- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito (ex. art. 84 TUIR);
- importo del rendimento ACE non ancora computato in diminuzione.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, **i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti** e questi ultimi possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da

rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, pertanto a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, le eccedenze trasformate non sono più utilizzabili in abbattimento del reddito imponibile.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione **non sono produttivi di interessi**. Essi possono essere utilizzati (senza limiti di importo,) in **compensazione** in F24 ovvero possono essere ceduti o richiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella **dichiarazione dei redditi** e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La trasformazione dei crediti per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio di una specifica opzione da parte della società cedente, ed ha effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Tale norma agevolativa **non si applica** alle società per le quali sia stato accertato:

- lo stato di dissesto ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 16 novembre 2015, n.180;
- il rischio di dissesto ai sensi dell'art.5 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare);
- lo stato d'insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

La disposizione **non si applica alla cessione di crediti tra società appartenenti allo stesso gruppo o controllate**, ancorché indirettamente, dallo stesso soggetto.

7. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (Art. 56)

L'epidemia da COVID-19 viene riconosciuto un **evento eccezionale** ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, quindi idoneo a escludere la natura di "aiuti di Stato" in capo alle misure adottate.

Le **micro-imprese e le piccole e medie imprese**, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e che hanno subito **in via temporanea carenze di liquidità** quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (circostanza soggetta ad autocertificazione) possono avvalersi delle seguenti misure in relazione alle **esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari** di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli **altri soggetti abilitati alla concessione di credito** in Italia:

- **divieto di revoca, anche parziale, fino al 30 settembre 2020, degli importi accordati** (sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata) con riferimento alle aperture di credito a revoca ed ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data di pubblicazione del Decreto in commento";
- **proroga fino al 30 settembre 2020**, alle medesime condizioni e senza alcuna formalità, per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori;

- **sospensione sino al 30 settembre 2020** e senza alcuna formalità, per i **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e dilazione del piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, unitamente agli elementi accessori; il tutto secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L'accesso alle suddette misure è consentito alle imprese le cui esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del Decreto in commento, **non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate** ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

È inoltre stabilito che:

- su richiesta del soggetto finanziatore le operazioni oggetto delle misure di sostegno sopra descritte sono ammesse alla **garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI** (di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), che viene alimentata con una dotazione di 1.730 milioni di euro;
- nel caso di finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni relative alle misure sopra descritte sono realizzate **senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti** e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, nonché, con riferimento a finanziamenti agevolati, previa comunicazione all'ente incentivante, che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

8. Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (Art. 57)

A sostegno delle **imprese di grandi dimensioni** che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662), che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza da Covid-19, è previsto che le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle dette imprese possono essere assistite da **garanzia dello Stato** rilasciata in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta. La garanzia è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione Europea.

È atteso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per l'individuazione dei settori di attività cui la misura si applica, nonché criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione. La misura è finanziata con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020 è incrementata con le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia e può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

PARTE II

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE
IMPRESE

1. Rimessione in termini per i versamenti (Art. 60)

L'articolo 60 introduce per **tutti i soggetti passivi** la c.d. "remissione in termini", **prorogando al 20 marzo 2020 tutti i versamenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria) **in scadenza il 16 marzo 2020**.

2. Sospensione dei versamenti per le ritenute, i contributi ed i premi per l'assicurazione obbligatoria (Art. 61)

È stata estesa la **sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi assicurativi obbligatori dovuti fino al 30 aprile 2020** (introdotta dal D. L. 2 marzo 2020, n. 9 solo per il settore turistico-alberghiero), anche nei confronti di altri soggetti, quali:

- Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri

Per tali soggetti nonché per le imprese del settore turistico-alberghiero, sono **sospesi anche i termini dei versamenti relativi all' IVA** in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

3. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (Art. 62)

L'articolo 62 introduce tre ulteriori interventi:

- la **sospensione dei termini degli adempimenti tributari** (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali) **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**; tale sospensione opera per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; **gli adempimenti sospesi ai sensi del Decreto in commento sono effettuati entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni. Tale previsione non si applica per gli adempimenti connessi alla dichiarazione dei redditi precompilata (che erano già stati rinviati al 31 marzo dal D.L. 2 marzo 2020 n.9);
- la **sospensione dei versamenti** da autoliquidazione che scadono **nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi a **ritenute, addizionali, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per tutti i soggetti** esercenti di attività d'impresa, arte o professione **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta 2019; la sospensione dei versamenti IVA si applica a tutti i soggetti (a prescindere dai ricavi e dai compensi percepiti) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza; **i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
- la **disapplicazione delle ritenute d'acconto** di cui agli **articoli 25 e 25-bis** del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (tra cui: compenso per lavoro autonomo incluso quello occasionale, compenso per lo sfruttamento opere dell'ingegno, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, ecc.) da parte del sostituto d'imposta sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo **dal 17 marzo 2020 al 31 marzo 2020** dai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel

periodo di imposta **2019**; la disapplicazione è riconosciuta a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per potersi avvalere di tal opzione, i contribuenti sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione e provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

4. "Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

L'articolo 63 del Decreto introduce un premio per i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno svolto il proprio lavoro nella sede di lavoro. La misura del premio è fissata in **euro 100,00 da raggugliare** sulla base dei giorni di lavoro effettivamente trascorsi in sede sul totale dei giorni lavorativi previsti per il mese di marzo 2020.

Il premio è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro (non è chiaro se il rispetto di tale soglia vada verificato con riferimento all'anno 2019 ovvero all'anno 2020) ed è erogato in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione relativa al mese di aprile. Il datore di lavoro potrà recuperare l'ammontare complessivo dei premi erogati mediante compensazione in F24.

5. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)

Al fine di contenere il contagio da COVID-19 l'articolo 64 introduce a favore di tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione un **credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad euro 20.000**. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto verranno stabilite le disposizioni attuative di tale credito mediante apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

6. Credito di imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Per i soggetti **esercenti attività d'impresa** viene introdotto un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**, per gli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi).

Il credito non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM del 11 marzo 2020 (tra cui supermercati, ipermercati e servizi per la persona e più in generale quelle attività che non sono state chiuse forzatamente in applicazione del DPCM 11 marzo 2020) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale mediante F24.

7. Erogazioni liberali (Art. 66)

L'articolo 66 introduce un regime fiscale particolarmente vantaggioso per le **erogazioni liberali** a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare:

- le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate **da persone fisiche** ed enti non commerciali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni/associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro **sono detraibili in misura pari al 30% dell'importo erogato**, nel limite massimo di euro 30.000 (non è chiaro se il limite debba riferirsi all'ammontare dell'erogazione liberale ovvero alla detrazione riconosciuta);
- Le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai **soggetti titolari di reddito d'impresa** sono **deducibili** dal reddito d'impresa qualora effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti che sono identificati ai sensi del DPCM 20 giugno 2000. Inoltre, **i beni ceduti gratuitamente** a tali enti non sono assoggettati all'imposta sulle donazioni. Ai fini IRAP le erogazioni liberali sono **deducibili secondo il criterio di cassa**, ovvero nel periodo d'imposta in cui si verifica il versamento.

8. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

È prevista la sospensione **per il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020** di una serie di termini relativi all'attività degli enti impositori (su tutti Agenzia delle Entrate e Comuni).

Sono sospesi in particolare:

- i termini relativi alle **attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**;
- i termini per fornire **risposta alle istanze di interpello** (interpello ordinario, interpello probatorio, interpello anti-abuso, interpello disapplicativo, interpello abbreviato per i soggetti in regime "adempimento collaborativo", interpello "nuovi investimenti");
- il termine per la **regolarizzazione delle istanze di interpello** di cui al punto precedente;
- il termine per comunicare **l'ammissione al regime di "Adempimento collaborativo"** (articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128);
- i termini previsti per la **"Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata"** per i gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui (articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);
- i termini previsti per la disciplina degli **"Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale"** (31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- **i termini per la presentazione dell'istanza per rettifica in diminuzione del reddito di una società a seguito di una rettifica in aumento da Transfer pricing definitiva effettuate nei confronti di una consociata estera** (31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- i termini relativi alle procedure di **Patent Box** (articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Durante tale sospensione la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica e i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.

Come chiarito dal comma 4, **la sospensione dei termini** per le attività in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione **comporta**, per effetto del richiamo all'articolo 12 del

D. Lgs. 159/2015, **l'allungamento di ulteriori 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori per gli atti in scadenza nell'anno 2020.**

Così ad esempio, **gli accertamenti relativi alla dichiarazione dei redditi presentate nel 2016 per l'anno 2015 potranno essere notificati fino al 31 dicembre 2022** (in luogo del termine precedente del 31 dicembre 2020).

9. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 65)

Sono sospesi **per il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020** i termini per effettuare i **versamenti** derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- **avvisi di accertamento** emessi dall'**Agenzia delle Entrate** (articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);
- **avviso di addebito** emessi dall'**INPS** (articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);
- **atti di accertamento** emessi dall'**Agenzia delle Dogane**.

Dal tenore letterale del testo, sembrano esclusi dalla sospensione i pagamenti relativi a avvisi bonari (es. avviso di liquidazione ex. art. 26-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) nonché le relative rateazioni.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere **effettuati in unica soluzione entro la fine del mese di Giugno 2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Anche in questo caso la sospensione comporta altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.

Inoltre, vengono **differiti al 31 maggio 2020:**

- il termine di versamento del **28 febbraio 2020** per la "**Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione**" (c.d. "**Rottamazione TER**");
- **il termine di versamento del 31 marzo 2020** per il versamento della seconda rata dalla disciplina "**Saldo e stralcio delle cartelle**" rivolta alle **persone fisiche con ISEE fino a 20mila euro**.

PARTE III

ULTERIORI DISPOSIZIONI RILEVANTI

1. Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (Art. 72)

Viene istituito il **"Fondo per la promozione integrata"**, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnalano:

- il piano straordinario di **sostegno al Made in Italy** realizzato tramite l'ICE;
- il piano straordinario per la **promozione della cultura e della lingua italiana all'estero**;
- le **dotazioni delle rappresentanze diplomatiche** e degli uffici consolari all'estero;
- i capitoli dell'azione "promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero" dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- **internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica** in ambito internazionale.

Agli interventi previsti dalla norma in esame, nonché a quelli inclusi nel piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'art. 30 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, **fino al 31 dicembre 2020**, le seguenti disposizioni:

- a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di cui all'articolo 63, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

2. Settore giudiziario.

a. Nuove misure adottate per contrastare l'emergenza Covid-19 (Art. 83)

Il "Decreto Cura-Italia" ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.L. n. 11/2020 recante *"misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*, anche allo scopo di fugare alcuni dei numerosi dubbi interpretativi e applicativi che si erano presentati all'entrata in vigore del suddetto decreto e dei quali si è dato conto nella nostra newsletter del 13 marzo 2020.

In particolare:

- i. è stato esteso il c.d. «periodo cuscinetto» dal 22 marzo 2020 al **15 aprile 2020**; sono pertanto **rinviate d'ufficio a data successiva al 16 aprile 2020** tutte le udienze dei procedimenti **civili, penali, tributari e militari** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Restano ferme le

- eccezioni già previste, ovvero le udienze che presentano il carattere dell'urgenza tassativamente elencate nell'art. 2, comma 2, alla lettera g) del medesimo D.L. (ad esempio: udienze avanti al Tribunale dei Minorenni di particolare rilevanza per la persona, cause relative ad alimenti od obbligazioni alimentari, procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, procedimenti di adozione, tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro abusi familiari, procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'UE e in generale nei procedimenti che rivestano carattere di urgenza secondo le determinazioni dei capi degli uffici giudiziari e per i quali la ritardata trattazione potrebbe produrre "grave pregiudizio" alle parti; vi sono poi una serie di ipotesi di esclusione nei procedimenti penali);
- ii. fino al **15 aprile 2020** sono **sospesi i termini** per lo svolgimento di qualunque attività nei **procedimenti di mediazione** ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di **negoziazione assistita** ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di **risoluzione stragiudiziale delle controversie** regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati **promossi entro il 9 marzo 2020** e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente **sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti**;
 - iii. i poteri attribuiti dall'art. 2 del D.L. 11/2020 ai capi degli uffici giudiziari per l'organizzazione degli uffici e l'adozione di altre misure per assicurare le finalità di contenimento della diffusione del Covid-19 potranno pertanto essere esercitati **con efficacia a partire dal 16 aprile 2020 e fino al 31 maggio 2020**;
 - iv. sono **sospesi fino al 15 aprile 2020** i termini per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie** e il termine di novanta giorni previsto dall'art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, al fine della procedibilità del ricorso;
 - v. è stato precisato che la sospensione di tutti "*i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti*" (Art. 1, comma 2, D.L. 11/2020), è riferito a **tutti i procedimenti civili e penali**, e non solo a quelli rinviati d'ufficio, come sembrava essere legittimamente desumibile dalla lettura del D.L. 11/2020; l'eliminazione del riferimento ai giudizi pendenti ha consentito di sciogliere il dubbio sull'**estensione degli effetti della sospensione dei termini anche agli atti introduttivi dei giudizi**, ove per il loro compimento era previsto un termine;
 - vi. è stato introdotto un meccanismo atto a risolvere il dubbio interpretativo relativo al **calcolo dei termini "a ritroso"**, sorto a seguito della pubblicazione del D.L. 11/2020, con l'aggiunta di un periodo in fine dell'art. 1, comma 2, del D.L. 11/2020, il quale stabilisce che qualora il termine da calcolare a ritroso cada nel periodo di sospensione l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è **automaticamente differita**; in tal modo il detto termine decorre ex novo e integralmente al di fuori del periodo di sospensione;
 - vii. è stato precisato che nei **procedimenti penali** oggetto della sospensione dei termini è **sospesa anche la prescrizione**;
 - viii. sono state infine introdotte importanti **deroghe al sistema delle notificazioni in ambito penale**, con riferimento alle comunicazioni e alle notificazioni relative agli avvisi correlati alle

disposizioni di rinvio delle udienze adottate in relazione all'emergenza Covid-19, al fine di comunicare agevolmente alle parti e senza l'impiego degli organi notificatori i provvedimenti delle date delle udienze fissate o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati dalla normativa emergenziale.

b. Misure in materia di giustizia amministrativa (Art. 84)

Per i **procedimenti pendenti di fronte al giudice amministrativo** è effettuato il richiamo alle norme in tema di **sospensione feriale** (54, commi 2 e 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) per cui tutti i termini processuali sono **sospesi dal 8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 inclusi**; di conseguenza, **tutte le udienze** pubbliche e camerale fissate in tale periodo temporale sono **rinviate d'ufficio ad una data successiva**.

I **procedimenti cautelari** promossi o pendenti tra l'8 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 sono **decisi con decreto monocratico** ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e la relativa **trattazione collegiale** è fissata a una data immediatamente successiva al **15 aprile 2020**. In deroga all'art. 56 comma 4 tali decreti restano efficaci sino alla trattazione collegiale di cui sopra.

Dal 6 aprile 2020 al 15 aprile 2020 tutte le **controversie pendenti** e fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano **in decisione sulla base degli atti depositati**, senza previa discussione orale, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite; in tale circostanza, la richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, entro lo stesso termine, è data facoltà alle parti di depositare brevi note.

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione **passano in decisione, senza discussione orale**, sulla base degli atti depositati (resta ferma la possibilità di definire il giudizio con **sentenza in forma semplificata** ai sensi dell'art. 60 c.p.a.); anche in questo caso le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Sono **demandati**, infine, alla **discrezionalità dei presidenti** delle sezioni del Consiglio di Stato, del presidente del CGRS e dei presidenti dei T.A.R. e delle relative sezioni staccate le seguenti facoltà:

- **limitazione dell'accesso** agli uffici giudiziari;
- **limitazione dell'orario** di apertura al pubblico degli uffici;
- predisposizione di **servizi di prenotazione** per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di **comunicazione telefonica o telematica**;
- l'adozione di **linee guida vincolanti** per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
- il **rinvio delle udienze** a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una **ricalendarizzazione delle udienze** (fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti).

3. Ritardi o inadempimenti contrattuali e contratti pubblici (Art. 91)

Questo articolo introduce il nuovo comma 6-bis dell'articolo 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. È così stabilito che il rispetto delle misure di contenimento di cui al Decreto Cura-Italia è sempre **valutata ai fini dell'esclusione**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della **responsabilità del debitore**, anche relativamente all'applicazione di eventuali **decadenze o penali** connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Come precisato dalla relazione illustrativa al Decreto, la norma è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; si tratta tuttavia di un accertamento da fare sul caso concreto e non di una esimente operativa in generale.

Quanto ai contratti pubblici, la norma in esame ha introdotto la modifica dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) per prevedere che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice degli appalti.

La norma mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, assicurando immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata, per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in coerenza con la "ratio" istitutiva della previsione medesima.

4. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Art. 106)

La norma introduce importanti **deroghe alle disposizioni civilistiche e statutarie** relative alle società di capitale, già emerse quali spunti interpretativi a seguito dei primi decreti di contenimento dell'emergenza Covid-19 al fine di ovviare a rilevanti problematiche operative. In particolare:

- viene introdotta un'importante **deroga ai termini di convocazione delle assemblee di approvazione del bilancio** delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, di cui agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, con determinazione del termine **entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio**;
- **con l'avviso di convocazione** delle assemblee **ordinarie o straordinarie** le società suddette possono prevedere, anche **in deroga alle diverse disposizioni statutarie**:
- l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza**,
- **l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**, e che
- l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante **mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio**;
- le sole **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, anche **in deroga** a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni

- statutarie, che **l'espressione del voto** avvenga mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**;
- le **società con azioni quotate** possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche **in deroga allo statuto**, il **rappresentante** al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ex all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Le medesime società possono prevedere **nell'avviso di convocazione** che **l'intervento in assemblea** si svolga esclusivamente tramite il **suddetto rappresentante designato**; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F. La norma si applica anche alle **società ammesse alla negoziazione** su un sistema multilaterale di negoziazione e alle **società con azioni diffuse** fra il pubblico in misura rilevante;
 - le **banche popolari** e le **banche di credito cooperativo**, anche **in deroga** all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, possono **designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante** previsto dall'articolo 135-undecies del T.U.F. sopra menzionato, nonché prevedere **nell'avviso di convocazione** che **l'intervento in assemblea** si svolga **esclusivamente** tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - ove non adottino modalità di voto a distanza, le **società con azioni quotate** provvedono a designare il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del T.U.F., con facoltà di rinviare l'eventuale assemblea che sia già stata convocata alla data di entrata in vigore del "Decreto cura-Italia" senza che siano state previste la designazione del rappresentante designato o modalità di voto a distanza.

Le disposizioni in esame si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data**, se successiva, **fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza** sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19.

L'intervento normativo era stato preceduto dalla massima "emergenziale" n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, che si era espresso nella direzione poi confermata dal Legislatore.

Si sottolinea che il Decreto Cura-Italia ha così disciplinato la materia delle assemblee di approvazione del bilancio delle società di capitale, nonché le assemblee ordinarie e straordinarie in generale, **ma nulla ha disposto riguardo alle riunioni degli altri organi collegiali**, quale il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Al contrario, nell'intervento del notaio Angelo Busani su "Il Sole 24 Ore" dell'11 marzo 2020, da noi già segnalato, l'Autore affermava, con riferimento all'emergenza Coronavirus, che il collegamento da remoto e in generale il superamento delle limitazioni tradizionalmente ritenute operanti nella materia, consentito dall'articolo 1, comma 1, lettera q) del Dpcm 8 marzo 2020, fosse applicabile anche alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (Art. 113)

La norma prevede la **proroga al 30 giugno 2020** dei seguenti termini per gli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (per i quali è previsto a legislazione vigente il termine del 30 aprile):

- la **presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- la **comunicazione** da parte dei produttori alle camere di commercio **dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale** nell'anno precedente di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e, conseguentemente, la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- la **comunicazione** da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle **quantità di RAEE trattate** di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- il **versamento del diritto annuale di iscrizione** da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

PARTE IV

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le autorità in materia di proprietà intellettuale a livello domestico, europeo ed internazionale hanno emanato una serie di decreti e/o comunicazioni per adeguare le proprie procedure alla situazione di emergenza che è presente su scala globale.

In Italia, con decreto della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale dell'UIBM sono stati **sospesi i termini in scadenza tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020** per quanto concerne gli adempimenti avanti l'ufficio e ciò senza necessità di presentazione di istanza specifica da parte degli interessati; **fanno eccezione** i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi (termini previsti dall'art. 176 c.p.i.), nonché quelli previsti in materia di ricorsi notificati dall'art. 147 comma 1° c.p.i. Il decreto prevede, altresì, che l'interessato è tenuto quando provvederà all'adempimento rientrando nell'ambito di applicazione della sospensione, a precisare che non ha potuto rispettare il termine ordinario a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Tenuto conto delle limitazioni alle attività lavorative e considerando che nel mese di marzo scadevano i termini per diversi bandi, nonché del, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto con tre diversi Decreti Direttoriali una proroga dei termini i bandi Disegni +4 e POC 202, nonché il differimento dei termini per il Bando Marchi +3. IN particolare:

- **Bando Disegni+4:** la data per la presentazione delle domande di agevolazione è fissata alle **ore 9.00 del 22 aprile 2020;**
- **Bando** per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di *proof of concept* (**poc**): il termine ultimo per l'invio delle istanze è fissato alle **ore 24.00 del 20 aprile 2020;**
- **Bando Marchi +3:** la decorrenza per la presentazione delle domande è fissata alle **ore 9.00 del 6 maggio 2020.**

In Europa, quanto all'**Ufficio Europeo dei Brevetti** lo stesso ha pubblicato il 15 marzo 2020 un avviso con il quale ha prorogato i termini per gli adempimenti avanti lo stesso ufficio al 17 aprile 2020, eguale disposizione si applica per le domande internazionali nell'ambito del PCT. L'Ufficio Europeo dei Brevetti ha altresì rinviato tutte le udienze avanti il Board of Appeal previste nel periodo tra il 16 e il 27 di marzo. Nell'ambito della lista dei paesi ad alto rischio così come identificati dall'Ufficio europeo dei brevetti ai fini dell'operatività delle norme in materia di rimessione in termini, contiene l'indicazione oltre che del nostro Paese, anche della Cina, della Corea del Sud, dell'Iran, della Città di Madrid, per quanto concerne la Spagna, del Tirolo, per quanto concerne l'Austria, della Regione di Heineberg in Germania, della Regione del GrandEst per quanto concerne la Francia.

In senso analogo l'**EU IPO** ha prorogato i termini in scadenza tra il 9 marzo e il 30 aprile relativi ai marchi e ai disegni fino al 1° maggio 2020.

Si riportano, infine, le comunicazioni diffuse nei seguenti Paesi.

KUWAIT: L'Ufficio Brevetti e Marchi ha annunciato che sospenderà temporaneamente le operazioni fino al 26 marzo 2020. I casi di opposizione urgente possono essere elaborati includendo tutte le funzioni che sono svolte online come documenti e rinnovi; tuttavia, la domanda di brevetto / design o la richiesta di registrazione del cambio di indirizzo / nome / incarico possono essere elaborate solo dopo che l'Ufficio dei marchi del Kuwaitiano avrà ripreso a funzionare.

IRAQ: A seguito dell'epidemia in Iraq, l'Ufficio dei marchi ha annunciato che sospenderà temporaneamente le operazioni fino al 16 marzo 2020. Tuttavia, il TMO elaborerà solo rinnovi e procedimenti di opposizione che cadranno durante questo periodo di tempo.

ARABIA SAUDITA: L'ufficio dei marchi sauditi (insieme ad altri organi governativi) ha annunciato che sospenderà temporaneamente le operazioni per 16 giorni dal 16 marzo 2020 fino a nuovo avviso. Poiché la maggior parte delle funzioni di IP Office è online, è possibile intraprendere tutte le azioni, ma si prevedono ritardi. Si prega di notare che le ricerche non possono essere condotte durante questo periodo.

IRAN: L'Ufficio della proprietà intellettuale in Iran ha annunciato di aver deciso di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro e di chiudere alle 13.00. Inoltre, potrebbe essere necessario interrompere le operazioni fino a nuovo avviso, se il coronavirus continua a diffondersi nel paese. Per ora, tutte le azioni possono essere intraprese senza interruzioni.

EGITTO: Le autorità egiziane hanno annunciato la chiusura di tutti i tribunali fino al 29 marzo 2020 a partire dal 16 marzo 2020. Tutte le audizioni che avrebbero dovuto svolgersi durante le date di cui sopra saranno posticipate e saranno riprogrammate non appena i tribunali riapriranno.

LIBIA: Le autorità libiche hanno annunciato che tutti i tribunali, l'ufficio marchi e l'ufficio brevetti saranno sospesi fino a nuovo avviso poiché sono in vigore misure preventive per contenere l'epidemia.

* * * * *

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate e le misure diverranno operative.

Per specifiche richieste, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Support Team- Covid19